

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2025¹

I. Sentenze e decisioni nelle cause contro la Svizzera

[Sentenza N.D. contro la Svizzera](#) del 3 aprile 2025 (ricorso n. 561114/18)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente dalle violenze subite per mano del compagno.

La causa riguarda le violenze subite dalla ricorrente per mano del compagno, del quale non conosceva né i precedenti penali né la reale pericolosità. Dopo avergli comunicato di voler interrompere la relazione, la ricorrente è stata prelevata con la forza dalla sua abitazione. Sequestrata per 11 ore, è stata violentata e maltrattata. Secondo la ricorrente, le autorità svizzere non hanno adottato le misure necessarie per proteggere la sua vita.

La Corte ha rilevato che le autorità nazionali erano al corrente sia della relazione intrattenuta dalla coppia sia dei precedenti dell'uomo e del pericolo concreto e imminente che poteva rappresentare. Ha inoltre constatato che un agente di polizia ha cercato, di propria iniziativa e nel limite delle sue possibilità, ossia in base alle informazioni di cui disponeva e tenuto conto dei vincoli giuridici cui era soggetto, di informare la ricorrente della situazione di pericolo in cui si trovava. La Corte ha osservato a tale proposito che la ricorrente non ha mai sporto denuncia né chiesto assistenza, probabilmente perché non era del tutto consapevole della situazione di pericolo. Tenuto conto della condizione di vulnerabilità della ricorrente e delle informazioni di cui disponevano le autorità, la Corte ne ha dedotto che le autorità stesse avrebbero dovuto vigilare in maniera più scrupolosa, così da garantire una valutazione completa e aggiornata della gravità del pericolo cui la ricorrente era esposta. Secondo la Corte, le autorità non hanno fatto quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per evitare che il pericolo reale e imminente per la vita della ricorrente si concretizzasse. Pur lodando l'iniziativa spontanea dell'agente di polizia, la Corte ha in particolare evidenziato la mancanza sia di un'adeguata valutazione del rischio per la vita della ricorrente sia di misure operative che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi o attenuare il pregiudizio arrecato. Ha stabilito che, a causa della mancanza di un adeguato coordinamento tra i diversi servizi e delle lacune del diritto interno allora applicabile, le autorità non hanno adempiuto al loro obbligo di proteggere la vita della ricorrente. Violazione dell'articolo 2 CEDU (5 voti contro 2).

[Sentenza B.K. contro la Svizzera](#) del 5 maggio 2025 (ricorso n. 23265/23)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); rinvio del ricorrente in Kosovo.

Il ricorso riguarda il rinvio di un cittadino kosovaro nel suo Paese. Il ricorrente, che soffre di gravi problemi cardiaci, ha vissuto fin da piccolo in Svizzera. Nel 2009 è stato condannato a 26 mesi di detenzione, 14 dei quali con la condizionale, tra le altre cose per aggressione, complicità in furto e lesioni personali. In seguito alla condanna, le autorità cantonali gli hanno revocato il permesso di soggiorno. Dopo numerosi tentativi di riottenere un diritto di soggiorno, il ricorrente ha lasciato la Svizzera nel 2023, e fino al 26 luglio 2026 non potrà entrare nello

¹ Il presente rapporto è redatto dall'Ufficio federale di giustizia. Fanno fede le decisioni e sentenze emanate dalla Corte EDU, consultabili ai link indicati o su hudoc.echr.coe.int.

spazio Schengen. Davanti alla Corte il ricorrente lamenta una violazione del divieto di tortura (art. 3 CEDU) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Considerati il radicamento del ricorrente in Svizzera, la sua buona condotta negli ultimi dieci anni e l'assenza di comprovati legami sociali in Kosovo, la Corte ha ritenuto che, espellendolo, la Svizzera non abbia garantito il giusto equilibrio tra gli interessi individuali e quelli pubblici in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, violando pertanto tale articolo. Ciò considerato, non ha ritenuto necessario esaminare anche la censura di violazione dell'articolo 3 CEDU. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione J.G. contro la Svizzera del 30 aprile 2025 (ricorso n. 2633/23)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); rischio di subire maltrattamenti in caso di rinvio in Grecia.

Il ricorso concerne un cittadino afghano che, dopo aver ottenuto protezione internazionale in Grecia nell'agosto 2019, nel settembre 2020 ha chiesto asilo in Svizzera. La Segreteria di Stato della migrazione non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha disposto il rinvio del ricorrente in Grecia, dove gli veniva riconosciuta la qualità di rifugiato. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato tale decisione. Davanti alla Corte il ricorrente ha sostenuto che il suo rinvio violerebbe l'articolo 3 CEDU, in quanto in Grecia avrebbe vissuto esperienze traumatiche all'origine dei suoi problemi psichici e della sua mania suicida e probabilmente non avrebbe avuto accesso a un alloggio, a cure mediche, a un'occupazione o a forme di assistenza. Nel febbraio 2025, l'avvocato del ricorrente ha comunicato alla cancelleria della Corte che il proprio assistito intendeva ritirare il ricorso, avendo nel frattempo lasciato la Svizzera. Stralcio dal ruolo (unanimità).

II. Sentenze e decisioni nelle cause contro altri Stati

Decisione L. e altri contro la Francia del 24 aprile 2025 (ricorso n. 46949/21 e altri 2 ricorsi)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con gli art. 3 e 8 CEDU); applicazione effettiva di un sistema penale in grado di reprimere gli atti sessuali non consensuali.

Nei tre ricorsi presentati le ricorrenti sostengono che il diritto e la prassi francesi non garantiscono una protezione effettiva contro lo stupro e che all'epoca dei fatti da loro denunciati non è stata attribuita la dovuta considerazione alla loro minore età e vulnerabilità. I ricorsi vertono principalmente sul mancato rispetto da parte dello Stato convenuto degli obblighi positivi, derivanti dagli articoli 3 e 8 CEDU, sotto il profilo materiale e procedurale.

La Corte ha osservato che, in ciascuno dei tre ricorsi, le autorità inquirenti e i tribunali nazionali non hanno protetto in modo adeguato le ricorrenti, che avevano denunciato atti di violenza sessuale subito all'età di 13, 14 e 16 anni. In due ricorsi, la Corte ha constatato la mancanza di celerità e diligenza nella direzione del procedimento penale. In tutte e tre le cause ha rilevato che i tribunali nazionali non hanno analizzato in modo adeguato gli effetti di tutte le circostanze contingenti, né hanno tenuto debitamente conto, nel valutare la capacità di discernimento e il consenso delle ricorrenti, della loro condizione di particolare vulnerabilità in quanto minorenni. Ricordando che il consenso deve riflettere la libera volontà di intrattenere un determinato rapporto sessuale nel momento in cui viene consumato, la Corte ha ritenuto che, alla luce sia del quadro giuridico allora applicabile sia delle modalità con cui è stato applicato, lo Stato convenuto sia venuto meno agli obblighi positivi di applicare effettivamente un sistema penale in grado di reprimere gli atti sessuali non consensuali. Ha fatto anche presente che, non essendo chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità penale degli autori dei fatti contestati, quanto da lei constatato non può essere interpretato come un parere sulla colpevolezza degli imputati. Nel primo ricorso la Corte ha accertato anche una violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CEDU, a causa della vittimizzazione secondaria e del trattamento discriminatorio subito dalla ricorrente. Violazione degli articoli 3 e 8 CEDU in tutti e tre i ricorsi. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CEDU nel primo ricorso (unanimità).

Sentenza Russ contro la Germania del 20 maggio 2025 (ricorso n. 44241/20)

Libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); motivazioni insufficienti a sostegno di una condanna penale per l'uso di una visiera di plastica durante una manifestazione.

La causa riguarda una condanna penale pronunciata nei confronti del ricorrente per aver indossato una visiera di plastica durante una manifestazione contro l'apertura della nuova sede della Banca centrale europea, violando così il divieto generale di impiegare equipaggiamento di difesa durante incontri pubblici all'aperto in Germania.

La Corte ha ritenuto che i tribunali nazionali, pur tenendo conto della libertà di espressione del ricorrente, non abbiano soppesato il diritto di quest'ultimo alla libertà di riunione e gli obiettivi perseguiti dalla misura, vale a dire garantire l'ordine e prevenire la violenza, né esaminato le caratteristiche della manifestazione. Poiché non hanno spiegato perché indossare una visiera costituisca un rischio per la sicurezza pubblica, la Corte ha dichiarato insufficienti le motivazioni addotte a sostegno della condanna penale del ricorrente. Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Sentenza Engels contro il Belgio del 27 maggio 2025 (ricorso n. 38110/18)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); condanna del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese nella fase istruttoria dai coimputati, che il ricorrente non ha potuto interrogare durante il procedimento dinanzi alla corte d'appello.

La causa riguarda la condanna del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese nella fase istruttoria dai coimputati, che egli non ha potuto interrogare durante il procedimento dinanzi alla corte d'appello. Il ricorrente invoca l'articolo 6 paragrafi 1 e 3 CEDU (diritto a un processo equo).

La Corte ha osservato che la particolarità di questa causa risiede nella comparizione in primo grado, insieme al ricorrente, dei coaccusati ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 3 CEDU, al contempo testimoni dell'accusa per le dichiarazioni incriminanti rese nei confronti del ricorrente. Dopo aver partecipato ad alcune udienze, il ricorrente non si è più presentato e il suo legale ha preferito non rappresentarlo. Il caso in questione relativo a una contumacia differisce quindi da altri casi di cui si è occupata la Corte in cui i testimoni erano assenti sin dall'inizio del procedimento (cfr. in particolare la sentenza [Schatschaschwili contro la Germania](#) [Grande Camera] del 15 dicembre 2015, ricorso n. 9154/10, par. 100 e 101). La Corte si è quindi basata sui principi stabiliti nella sentenza Schatschaschwili, tenendo conto delle circostanze particolari del caso. Ha constatato che il rifiuto da parte della corte d'appello di accogliere la richiesta del ricorrente di interrogare in udienza i coimputati non ha pregiudicato l'equità del procedimento nel suo complesso. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera d CEDU (6 voti contro 1).

Decisione Kári Orrason e altri contro l'Islanda del 27 maggio 2025 (ricorso n. 29791/21 e altri 2 ricorsi)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU) e libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU)

La causa riguarda la partecipazione dei ricorrenti a una manifestazione sui richiedenti l'asilo tenutasi nell'aprile 2019 al ministero di giustizia islandese. I ricorrenti sono entrati nell'atrio dell'edificio e si sono rifiutati di uscire quando la polizia gliel'ha ordinato. Sono quindi stati arrestati e condannati per non aver obbedito all'ordine conformemente alla legge in materia. I ricorrenti sostengono di essere stati condannati in violazione degli articoli 10 e 11 CEDU (rispettivamente libertà di espressione e libertà di riunione e di associazione).

La Corte ha osservato che i ricorrenti non sono stati condannati per aver partecipato a una manifestazione *simpliciter* – all'interno o all'esterno del ministero di giustizia poco importa – bensì per essersi rifiutati di obbedire alla polizia, che aveva intimato loro di lasciare l'atrio dell'edificio subito dopo la chiusura un venerdì pomeriggio. Stando alla Corte, l'azione dei ricorrenti rientra nel concetto di «riunione pacifica», nonostante l'interferenza con il regolare svolgimento delle attività del personale di sicurezza e dei collaboratori ministeriali ancora presenti dopo l'orario di chiusura al pubblico, e la richiesta di incontrare il ministro della giustizia. La Corte ha ritenuto che la manifestazione, nel suo complesso, non fosse di natura e di entità tali da escludere l'applicazione dell'articolo 11 CEDU. Ha criticato la pressoché totale assenza di un ragionamento da parte della corte distrettuale in merito alla necessità dell'ingerenza. Ha inoltre osservato che il vero nodo della questione era stabilire se lo Stato contraente avesse oltrepassato il proprio margine di apprezzamento ritenendo che i ricorrenti non potessero legittimamente rimanere all'interno dell'edificio dopo l'orario di chiusura ed esercitare i diritti riconosciuti dall'articolo 11 CEDU. Tenuto conto dei principi enunciati nella sentenza [Kudrevičius e altri contro la Lituania](#) (Grande Camera) del 15 ottobre 2015 (ricorso n. 37553/05 par. 85-86), la Corte non ha considerato irragionevole il punto di vista delle autorità dello Stato contraente in merito alle manifestazioni all'interno dell'edificio dopo l'orario di chiusura. Ha inoltre osservato che i ricorrenti avrebbero potuto continuare a manifestare

fuori dall'edificio sull'esempio delle quattro persone che hanno volontariamente rispettato l'ordine di lasciare l'atrio alle ore 16.03. Infine, ha tenuto anche conto della modesta entità delle multe inflitte. Nessuna violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Sentenza Sahiner contro l'Austria del 3 giugno 2025 (ricorso n. 21669/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto delle autorità austriache di autorizzare la ricorrente a cambiare legalmente il nome in «Lemilia».

La causa riguarda il rifiuto delle autorità austriache di autorizzare la signora Özlem Sahiner a cambiare legalmente il proprio nome in «Lemilia». L'ufficio competente ha spiegato che, trattandosi di un nome non comune, la richiesta non era conforme alla legislazione austriaca in materia.

La Corte ha constatato che le autorità hanno invocato il carattere poco comune del nome «Lemilia», che costituisce un requisito legale essenziale e il motivo per cui la richiesta della ricorrente è stata fin da subito respinta. Le autorità hanno consultato alcune banche dati per stabilire se il nome fosse comune in Austria e hanno esteso le loro ricerche anche oltre confine rivolgendosi a esperti di lingua italiana e spagnola. Le note esplicative dei progetti di legge e la giurisprudenza della Corte costituzionale spiegano che il requisito in questione è stato introdotto per proteggere l'ordine pubblico e garantire la sola registrazione di nomi comuni ai fini dell'identificazione delle persone; la Corte è convinta che ciò sia nell'interesse pubblico. Inoltre, attribuisce particolare importanza al fatto che la Corte costituzionale abbia sottolineato, nella propria giurisprudenza, che i tribunali nazionali devono applicare i requisiti legali in materia di cambio del nome interpretandoli conformemente alla Convenzione e tenendo conto dell'importanza identitaria che il nome riveste per una persona. La Corte ha stabilito che, in virtù dell'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in questo ambito e del giusto equilibrio trovato dallo Stato convenuto nella fattispecie, le circostanze non fossero tali da determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU. Quanto alla presunta violazione dell'articolo 14 CEDU, la Corte ha osservato che l'onere di provare l'esistenza di un diverso trattamento tra persone che si trovano in situazioni simili grava sulla ricorrente, la quale tuttavia non ha dimostrato in che misura le persone nate all'estero che hanno chiesto di registrare «Lemilia» come nome in virtù delle leggi di un altro Paese si troverebbero in una situazione analoga alla sua, dato che è nata in Austria e che ora intende cambiare il proprio nome in «Lemilia» facendone richiesta in Austria. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU. Censura di violazione dell'articolo 14 CEDU manifestamente infondata (unanimità).

Sentenza Ships Waste Oil Collector B.V. e altri contro i Paesi Bassi (Grande Camera) del 3 giugno 2025 (ricorso n. 2799/16)

Diritto al rispetto della corrispondenza (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); trasferimento di dati ottenuti da intercettazioni telefoniche all'autorità garante della concorrenza.

Il caso riguarda il trasferimento, da un'autorità preposta alla vigilanza sul rispetto della legge all'autorità garante della concorrenza, di dati ottenuti «casualmente» da intercettazioni telefoniche nell'ambito di un'indagine penale e l'utilizzo di tali dati da parte dell'autorità garante della concorrenza per un'indagine amministrativa parallela avviata nei confronti delle società ricorrenti, sospettate di essere coinvolte in pratiche di fissazione dei prezzi.

La Corte ha ritenuto in particolare legittimi i trasferimenti di dati contestati, nonché necessari per l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, giudicando sufficienti le garanzie procedurali previste dal diritto interno e adeguata la ponderazione degli interessi delle società ricorrenti e dello Stato operata dai tribunali neerlandesi. Ha quindi concluso che i Paesi Bassi

non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponevano. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU nel capo delle società Ships Waste Oil Collector B.V., Burando Holding B.V. e Port Invest B.V. (12 voti contro 5); nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU nel capo delle società Janssen de Jong Groep B.V., Janssen de Jong Infra B.V. e Janssen de Jong Infrastructuur Nederland B.V. (10 voti contro 7); nessuna violazione dell'articolo 13 CEDU (15 voti contro 2).

Sentenza A.F.L. contro l'Islanda del 10 giugno 2025 (ricorso n. 35789/22)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); decisione di togliere la custodia della figlia al ricorrente affetto da un disturbo dello spettro autistico, da un disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD) e da un deficit intellettivo lieve.

La causa riguarda la decisione di togliere la custodia della figlia al ricorrente affetto da un disturbo dello spettro autistico, da un disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD) e da un deficit intellettivo lieve.

La Corte ha osservato che l'interesse superiore della bambina imponeva di privare il ricorrente della custodia e che, tenuto conto dell'impatto negativo di tale custodia sul benessere della minore, i tribunali islandesi hanno limitato in modo ragionevole e giustificabile i diritti del ricorrente. Ha poi rilevato che, nelle circostanze del caso, la privazione della custodia e il collocamento in una famiglia affidataria non hanno comportato la completa interruzione dei legami familiari tra il ricorrente e sua figlia, che continuano a mantenere contatti regolari. Ha stabilito che non vi erano elementi per sostenere che il ricorrente fosse stato privato della custodia della figlia unicamente a causa della sua disabilità. La Corte non vede alcun motivo per cui rimettere in discussione la posizione delle autorità islandesi né per quanto riguarda la portata delle soluzioni ragionevoli accordate al ricorrente, né a proposito della decisione di privarlo della custodia della figlia. Ha osservato che le autorità nazionali hanno sempre riconosciuto le esigenze del ricorrente in quanto genitore con disabilità, gli hanno fornito un ampio sostegno individuale, hanno adattato i loro sforzi per colmare l'effettiva disparità dovuta alla sua disabilità, ne hanno valutato la capacità genitoriale tenendo conto delle misure di sostegno di cui disponeva e hanno deciso di togliergli la custodia solo quando lo ha imposto l'interesse superiore della bambina. Nessuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione Brodilova e altri contro la Repubblica Ceca e altri del 22 maggio 2025 (ricorso n. 25387/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), criteri di ricevibilità (art. 35 CEDU) e diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); sfratto dei ricorrenti da un immobile occupato in virtù di un accordo di cooperazione.

Uno dei ricorrenti ha firmato insieme ad altre persone un accordo di cooperazione con una società proprietaria di un maniero abbandonato a Praga. I firmatari erano autorizzati a utilizzare determinati locali dell'edificio in cambio di lavori di manutenzione e riparazione. Altre persone menzionate nell'allegato dell'accordo, tra cui gli altri tre ricorrenti, erano autorizzate a svolgere mansioni ausiliarie e a essere presenti in loco a determinate condizioni. L'accordo, che specificava espressamente di non trattarsi di un contratto di locazione, autorizzava i firmatari a organizzare eventi culturali pubblici, previa autorizzazione del proprietario. Dopo aver inviato agli occupanti una lettera, in cui lamentava il mancato rispetto delle condizioni dell'accordo e il continuo disordine, il proprietario ha notificato ai firmatari la risoluzione dell'accordo, invitandoli a lasciare i locali entro il termine di preavviso di tre mesi. I ricorrenti, non d'accordo, hanno tentato di negoziare il termine di preavviso con il proprietario rifiutandosi di lasciare i locali fino a quando lo sfratto non fosse stato disposto dal giudice. A seguito di una

denuncia penale presentata dal proprietario, la polizia ha stabilito che il comportamento delle persone rimaste nell'edificio costituiva una violazione di domicilio e ha deciso di intervenire per sgomberare i locali. Durante l'intervento della polizia la maggior parte degli occupanti se ne è andata volontariamente, ma alcuni sono stati sfrattati con la forza, compresi i ricorrenti. Invocando l'articolo 8 CEDU, i ricorrenti denunciano una violazione del loro diritto al rispetto del domicilio, adducendo che solo un ufficiale giudiziario avrebbe potuto eseguire lo sfratto sulla base di una decisione giudiziaria e che la polizia non avrebbe dovuto interferire nella controversia civile con il proprietario dell'immobile.

Nella decisione la Corte ha ribadito che il concetto di «domicilio» ai sensi dell'articolo 8 CEDU non si limita ai locali legalmente occupati o stabiliti. Si tratta di una nozione autonoma che non dipende dalla qualifica data dal diritto interno. Il fatto che determinati locali costituiscano o meno un «domicilio» ai sensi dell'articolo 8 CEDU dipende dalle circostanze del caso, vale a dire dall'esistenza di un legame sufficiente e continuativo con un dato luogo. La Corte ha osservato che l'uso dell'edificio da parte dei ricorrenti può essere qualificato come *squatting* (occupazione). In quanto fenomeno sociale, lo *squatting* può essere di natura residenziale, ad esempio quando persone povere e senza fissa dimora occupano abusivamente a scopo abitativo edifici abbandonati, creando così un legame sufficientemente stretto e continuativo con essi. Tuttavia, lo *squatting* può anche essere espressione di un movimento sociale volto a preservare gli edifici – spesso con un contratto di manutenzione – o di un'azione di protesta in cui gli immobili occupati vengono utilizzati come centri sociali o comunitari autogestiti. La Corte ritiene che la fattispecie rientri nella seconda categoria. In primo luogo, l'accordo di cooperazione, firmato solo da uno dei ricorrenti, indicava espressamente che non si trattava di un contratto di locazione. In secondo luogo, l'edificio era privo di elettricità e acqua corrente e non adatto a essere utilizzato come alloggio a lungo termine. In terzo luogo, i ricorrenti non risultano trovarsi in condizioni di povertà o indigenza e non hanno dichiarato di non avere un altro posto in cui andare. Infine, non è stato dimostrato che qualcuno, tanto meno i ricorrenti, avesse vissuto in modo continuativo nel maniero. La Corte ha stabilito che i ricorrenti non hanno dimostrato che i loro legami con l'edificio in questione fossero sufficientemente stretti e continuativi da poterlo considerare il loro «domicilio» ai sensi dell'articolo 8 CEDU. Censura incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (art. 35 par. 3 lett. a) e respinta conformemente all'articolo 35 paragrafo 4 della Convenzione.

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti sostengono che le autorità penali hanno trattato il loro caso in modo puramente formale e superficiale, senza rispettare una sentenza della Corte costituzionale, e che l'esame e la decisione finale della Corte costituzionale non potevano sostituire un esame da parte di un tribunale indipendente. La Corte ha rilevato che i rapporti e le decisioni delle autorità nazionali, contestati ora dai ricorrenti dinanzi ad essa, non riguardavano un'«accusa penale» ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Per determinare l'applicabilità di tale disposizione in virtù della sua parte civile, la Corte doveva stabilire se la questione sottoposta dai ricorrenti alle autorità nazionali costituiva la determinazione di un diritto di carattere civile ai sensi di tale articolo. Ha osservato che l'assenza di un diritto ai sensi dell'articolo 8 CEDU non presuppone necessariamente l'assenza di un diritto ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Tuttavia, poiché nessuna autorità nazionale ha confermato la tesi dei ricorrenti, i quali sostenevano di essere stati autorizzati a occupare il maniero in qualità di locatari *de facto*, gli stessi ricorrenti non potevano affermare di godere di un diritto riconosciuto dal diritto interno, anche se contestabile, di rimanere nell'edificio. Ha dunque stabilito che l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU non è applicabile. Censura incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (art. 35 par. 3 lett. a). La Corte ha aggiunto che, anche ammettendo l'applicabilità dell'articolo 6 CEDU al caso di specie, le censure dei ricorrenti non evidenziano alcuna violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Irricevibile (unanimità).

[Decisione De Conto contro l'Italia e altri 32](#) (ricorso n. 14620/21) e [decisione Urrichio contro l'Italia e altri 31](#) (ricorso n. 14615/21) del 30 maggio 2025

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); ricorsi relativi al clima.

Questi ricorsi sono stati presentati da due giovani adulte che, appellandosi agli articoli 2 (diritto alla vita), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU, accusano 32 Paesi di aver provocato, con le loro emissioni di gas a effetto serra, un riscaldamento globale che sarebbe all'origine, tra le altre cose, di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e tempeste, con conseguenti ripercussioni negative sulle loro condizioni di vita e sulla loro salute mentale.

La Corte ha confermato la competenza territoriale dell'Italia, ma non degli altri Paesi. Ha ricordato che i principi applicabili alla qualità di vittima nel contesto dei cambiamenti climatici sono riassunti nella sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera* (Grande Camera), n. [53600/20](#) del 9 aprile 2024, paragrafi 487-488. Per quanto riguarda la censura di violazione dell'articolo 8 CEDU, la Corte ha ribadito i due criteri fondamentali da essa definiti per riconoscere la qualità di vittima alle persone fisiche nel contesto dei cambiamenti climatici: a) l'intensità dell'esposizione del ricorrente agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; e b) l'urgenza di garantire la protezione individuale del ricorrente. La Corte ha inoltre riportato che la soglia per soddisfare tali criteri è particolarmente elevata. Per quanto riguarda il presunto impatto sulla salute mentale delle ricorrenti, la Corte ha affermato di non disporre di elementi sufficienti per stabilire un nesso causale tra lo stato di salute delle ricorrenti e le censure sollevate. Ha inoltre osservato che dal fascicolo non emergono altri elementi tali da consentirle di concludere che le ricorrenti siano state esposte intensamente agli effetti negativi dei cambiamenti climatici che le riguardano, né che vi fosse l'urgenza di garantire la loro protezione individuale contro i danni che tali effetti avrebbero potuto arrecare al godimento dei loro diritti umani. Ha quindi dichiarato irricevibili le censure sollevate in virtù dell'articolo 8 per incompatibilità *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 CEDU. In merito alla censura di violazione dell'articolo 2 CEDU, la Corte ha constatato che quanto sollevato dalle ricorrenti non è stato documentato in modo sufficiente. Censura di violazione dell'articolo 2 CEDU irricevibile per incompatibilità *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 CEDU. Le restanti censure non adempiono i criteri di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 CEDU o non rivelano una violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Ricorsi irricevibili (unanimità).